

## Distributori di carburanti per autotrazione



### Scheda 35 – Autorizzazione all’installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico e ad uso privato

<b>Ambito di applicazione</b>	Ricade nel campo di applicazione del procedimento l’impresa che intenda realizzare un impianto di distribuzione carburanti, secondo le previsioni dell’art. 1, D.Lgs. 32/98 e della L.R. 8/99 e s.m.i., e in particolare dell’art. 16 sugli impianti ad uso privato (al riguardo vd. paragrafo “note”).
<b>Ufficio competente</b>	Sportello unico per le attività produttive.
<b>Ente titolare della funzione</b>	Comune
<b>Altri enti coinvolti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio Polizia municipale (per opere che interessino la pubblica viabilità);</li> <li>• ASL (per opere edilizie che necessitino del Parere sanitario);</li> <li>• ARPA;</li> <li>• VV.F.;</li> <li>• UTF;</li> <li>• Soprintendenza;</li> <li>• enti titolari di pubblica potestà sulla strada su cui sorge l’impianto (qualora non si tratti di strada comunale).</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	<p>§Mod. 35 “Richiesta di Autorizzazione all’installazione e esercizio di impianto stradale di distribuzione carburanti (e al relativo Permesso di costruire)”.</p> <p>Il Mod. 35 contiene oltre alla domanda di Autorizzazione, modello “A”, l’autocertificazione da allegare all’istanza, modello “B”.</p>
<b>Autocertificabilità</b>	Ai sensi degli artt. 6 e 7, D.P.R. 447/98 e s.m.i., l’impresa può autocertificare il rispetto di tutte le norme concernenti gli impianti per distribuzione di carburanti per autotrazio-



<i>(segue)</i>	ne, salva comunque la necessità di presentare la documentazione necessaria in caso di verifiche.
<b>Adempimenti</b>	<p>L'istanza, unica e in bollo, di Autorizzazione per l'installazione di impianto stradale di distribuzione carburanti, ad uso pubblico o privato, va presentata allo sportello unico corredata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– della documentazione tecnica inerente la pratica per il rilascio del necessario titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire oppure DIA), in funzione del tipo di intervento edilizio che si deve o intende realizzare;</li> <li>– della documentazione inerente la pratica sanitaria per attività insalubri ex D.M. Sanità del 5/09/94;</li> <li>– di 2 copie del progetto dell'impianto e 2 copie della relazione tecnico-descrittiva per la pratica fiscale;</li> <li>– di 2 copie del progetto e 2 copie della relazione tecnico-descrittiva per l'acquisizione del Nullaosta dell'ente titolare della strada pubblica,</li> <li>– di 1 copia del progetto e 1 copia della relazione tecnico-descrittiva per l'assenso dei Vigili Urbani in merito alla compatibilità con le Norme per la sicurezza stradale,</li> <li>– della documentazione inerente la pratica di prevenzione incendi, oltre all'autocertificazione e alla Perizia giurata previste dall'art. 1, c. 3, D.Lgs. 32/98.</li> </ul> <p>Se il richiedente ha già acquisito uno o più pareri necessari al rilascio dell'atto conclusivo del procedimento, deve allegarli, in copia, all'istanza da presentare allo sportello unico.</p> <p>L'istanza presentata allo SUAP, previa verifica della completezza formale, verrà trasmessa ai vari enti coinvolti, ai fini del rilascio dei rispettivi pareri. Trascorsi i tempi necessari dalla data di avvio del procedimento, la domanda si ritiene accolta, oppure, attraverso esplicita comunicazione, respinta.</p> <p>In caso di necessità di integrazione di atti documentali, sarà cura dello SUAP richiederli direttamente all'imprenditore, e, una volta ricevuti, trasmetterli agli enti interessati. La richiesta di integrazione documentale sospenderà i termini del procedimento, i quali si riavvieranno all'atto della presentazione della documentazione richiesta. Completata la procedura di raccolta della documentazione si provvederà al rilascio del provvedimento finale.</p> <p>In caso di diniego da parte anche di un solo ente, lo SUAP lo comunicherà al richiedente che, entro i successivi 20 giorni, potrà fare richiesta di convocare una Conferenza di Servizi, a cui parteciperanno tutti gli enti interessati, con lo scopo di superare la pronuncia negativa.</p>



	<p>Completato l'impianto e prima della sua messa in esercizio, il titolare dell'Autorizzazione, dovrà trasmettere allo SUAP, un'Autocertificazione corredata di Perizia giurata attestante la conclusione dei lavori e la loro corrispondenza al progetto approvato.</p>
<b>Tempi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 90 giorni, per i procedimenti semplificati;</li> <li>– 60 giorni, per i procedimenti autocertificati.</li> </ul>
<b>Oneri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Oneri di concessione e/o diritti di segreteria attinenti alla pratica edilizia (relativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio).</li> <li>– Diritti sanitari per l'eventuale pratica sanitaria.</li> <li>– Diritti di istruttoria per l'eventuale assenso dell'ente titolare della strada.</li> <li>– Diritti di istruttoria per la pratica di prevenzione incendi (questi ultimi in misura dimezzata, qualora si tratti di procedimento unico mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 10, c. 3 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. e della Circolare VV.F. dell'1/03/01, n. P 252/4101).</li> </ul>
<b>Scadenza/Rinnovi</b>	<p>Le Autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti pubblici e privati hanno validità illimitata, ma dopo 15 anni gli impianti sono nuovamente sottoposti alla procedura di Collaudo da parte della competente Commissione nominata dal Comune (ai sensi dell'art. 1, c. 5, D.Lgs. 32/98 e art. 6, L.R. 14/04).</p> <p>Non sussiste obbligo di rinnovo, salvo per i casi di modifiche all'impianto. In tal caso, il titolare, dovrà produrre apposita autocertificazione accompagnata da Perizia giurata, attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato.</p>
<b>Sanzioni</b>	<p>Per le inosservanze alle disposizioni di legge si fa riferimento alla normativa sanzionatoria in vigore.</p>
<b>Note</b>	<p>La L.R. 8/99, <i>Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione</i> è stata abrogata dalla L.R. 14/04, <i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammmodernamento della rete distributiva dei carburanti</i>".</p> <p>Quest'ultima legge, a differenza della precedente abrogata, non contiene norme di dettaglio (ad esempio in materia di potenziamento di impianti di distribuzione di carburante), ma si limita a enunciare mere norme di principio rinviando a futuri provvedimenti di attuazione della Giunta regionale. Fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi della L.R. 14/04, restano, dunque, in vigore i criteri adottati dalla</p>



<i>(segue)</i>	Giunta regionale in attuazione delle precedenti LL.RR. 8/99 e 15/01.
<b>Normativa di riferimento</b>	<p><b>Normativa nazionale</b></p> <p><b>Circolare VV.F. 1 marzo 2001, n. P 252/4101</b>, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi.</p> <p><b>D.Lgs. 26 agosto 1999, n. 346</b>, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p> <p><b>D.M. Ambiente 24 maggio 1999, n. 246</b>, Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.</p> <p><b>D.M. Sanità 20 ottobre 1998</b>, Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati.</p> <p><b>D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32</b>, Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.</p> <p><b>Normativa regionale</b></p> <p><b>L.R. 31 maggio 2004, n. 14</b>, Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.</p> <p><b>L.R. 16 luglio 2001, n. 15</b>, Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).</p> <p><b>Circ. P.G.R. 30 dicembre 1999, n. 11/COM</b>, Impianti distribuzione carburanti per autotrazione. Chiarimenti.</p> <p><b>Delib. G.R. 24 maggio 1999, n. 37-27427</b>, Individuazione del numero massimo di impianti stradali di distribuzione carburanti ad uso pubblico ammissibile per ciascun Comune del Piemonte.</p> <p><b>L.R. 23 aprile 1999, n. 9</b>, Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali".</p> <p><b>L.R. 23 aprile 1999, n. 8</b>, Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.</p> <p><b>Regolamento o Piano comunale</b> dei distributori di carburante.</p>

### Scheda 36 – Autorizzazione all'installazione di impianti autostradali di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico

<b>Ambito di applicazione</b>	L'impresa che intende realizzare un impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade o le strade di raccordo autostradale, secondo le previsioni dell'art. 1, D.Lgs. 32/98 e dell'art. 1, Delib. G.R.72-2681 del 2/04/01, è soggetta alla richiesta di Autorizzazione.
<b>Ufficio competente</b>	Sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio.
<b>Ente titolare della funzione</b>	Comune
<b>Altri enti coinvolti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio tecnico comunale;</li> <li>• ufficio commercio, per l'adozione dell'assenso "petroliero" all'installazione;</li> <li>• ASL;</li> <li>• ARPA;</li> <li>• VV.F.;</li> <li>• UTF;</li> <li>• enti titolari della concessione autostradale o ANAS.</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	§Mod. 36, "Domanda per la concessione all'installazione e l'esercizio di impianto autostradale di distribuzione carburanti".
<b>Autocertificabilità</b>	Ai sensi degli artt. 6 e 7, D.P.R. 447/98 e s.m.i., l'impresa può autocertificare il rispetto di tutte le norme concernenti gli impianti per distribuzione di carburanti per autotrazione, salvo il rilascio esplicito del Permesso di costruire e la necessità di presentare tutta la documentazione necessaria alle verifiche inerenti gli aspetti autocertificati.
<b>Adempimenti</b>	<p>L'istanza per l'installazione di impianto autostradale di distribuzione carburanti, va presentata allo SUAP con l'apposito modulo e corredata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– documentazione tecnica necessaria ai fini del rilascio del Permesso di costruire, (2 copie della relazione tecnico-descrittiva, 2 copie degli elaborati di progetto, documentazione fotografica, titolo di proprietà dell'area, documentazione sul superamento delle barriere architettoniche ex L. 13/89 e documentazione sugli impianti tecnologici ex L. 46/90, oltre alla ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per la pratica edilizia);</li> <li>– documentazione inerente la pratica sanitaria per attività insalubri, ex D.M. Sanità del 5/09/94, dell'art. 216, R.D.</li> </ul>





(segue)

- 1265/34 e dell'art. 48, L.R. 56/77 (4 copie degli elaborati grafici, 3 copie della scheda conoscitiva dell'attività, oltre alla ricevuta del versamento dei diritti sanitari);
- 2 copie del progetto dell'impianto e 2 copie della relazione tecnico-descrittiva per la pratica fiscale, ai sensi del D.Lgs. 504/95;
- 2 copie del progetto e 2 copie della relazione tecnico-descrittiva per l'acquisizione dell'assenso della società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS;
- documentazione inerente la pratica di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 37/98 (2 copie della relazione tecnica, 2 copie del progetto di prevenzione incendi e la ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria ai VV.F.),
- dichiarazione sostitutiva di possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi e professionali previsti dagli artt. 5, 6 e 7, D.P.R. 1269/71;
- perizia giurata prevista dall'art. 1, c. 3, Delib. G.R. 72-2681 del 2/04/01, attestante il rispetto delle disposizioni del Piano Regolatore, delle prescrizioni fiscali, delle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio, e delle disposizioni riguardanti i beni storici e artistici.

Qualora la richiesta di Concessione dell'impianto riguardi i prodotti GPL e/o metano, il Comune competente verifica anche la compatibilità urbanistica.

Se il richiedente ha già acquisito uno o più pareri necessari al rilascio dell'atto conclusivo del procedimento, deve allegarli, in copia, all'istanza da presentare allo sportello unico.

L'istanza presentata allo SUAP, previa verifica della completezza formale, verrà trasmessa ai vari enti coinvolti, ai fini del rilascio dei propri pareri. Trascorsi i tempi necessari dalla data di avvio del procedimento, la domanda si ritiene accolta, oppure, attraverso esplicita comunicazione, rifiutata.

In caso di integrazione di atti documentali, sarà cura dello SUAP richiederli direttamente all'imprenditore, e, una volta ricevuti, trasmetterli agli enti interessati. La richiesta di integrazione documentale sospenderà i termini del procedimento che si riavvieranno all'atto della presentazione della documentazione richiesta. Completata la procedura di raccolta della documentazione, si provvederà al rilascio del provvedimento finale.

In caso di diniego da parte anche di un solo ente, lo SUAP comunicherà al richiedente che, entro 20 giorni, potrà fare richiesta di convocazione di una Conferenza di Servizi, a cui parteciperanno tutti gli enti interessati, con lo scopo di superare la pronuncia negativa.



	L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo da effettuarsi secondo le modalità descritte nell'art. 6, Delib. G.R. 72-2681 del 2/04/01. Il collaudo dovrà essere richiesto dall'interessato al Comune competente per territorio, una volta ultimata la realizzazione dell'impianto.
<b>Tempi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 90 giorni, per i procedimenti unici semplificati;</li> <li>– 60 giorni, per i procedimenti unici mediante autocertificazione.</li> </ul>
<b>Oneri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Oneri di concessione e/o diritti di segreteria attinenti alla pratica edilizia (relativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio).</li> <li>– Diritti sanitari per l'eventuale pratica sanitaria.</li> <li>– Diritti di istruttoria per l'eventuale assenso dell'ente titolare della strada.</li> <li>– Diritti di istruttoria per la pratica di prevenzione incendi (questi ultimi in misura dimezzata, qualora si tratti di procedimento unico mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 10, c. 3 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. e della Circolare VV.F. dell'1/03/01, n. P 252/4101.</li> </ul>
<b>Scadenza/Rinnovi</b>	Le Concessioni per impianti autostradali di distribuzione di carburanti hanno validità pari a diciotto anni, dovendo essere richiesto il rinnovo con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, secondo le previsioni dell'art. 5, la Delib. G.R. 72-2681/01. Il rinnovo è subordinato all'esito positivo dell'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto.
<b>Sanzioni</b>	Per le inosservanze alle disposizioni di legge si fa riferimento alla normativa sanzionatoria in vigore.
<b>Normativa di riferimento</b>	<p><b>Normativa nazionale</b></p> <p><b>Circolare VV.F. 1 marzo 2001, n. P 252/4101</b>, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi.</p> <p><b>D.Lgs. 26 agosto 1999, n. 346</b>, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n.32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p> <p><b>D.M. Ambiente 24 maggio 1999 n. 246</b>, Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.</p> <p><b>D.M. Sanità 20 ottobre 1998</b>, Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati.</p>



<i>(segue)</i>	<p><b>Normativa regionale</b></p> <p><b>L.R. 31 maggio 2004, n. 14</b>, Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.</p> <p><b>L.R. 16 luglio 2001, n. 15</b>, Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).</p> <p><b>Circ. P.G.R. 30 dicembre 1999, n. 11/COM</b>, Impianti distribuzione carburanti per autotrazione. Chiarimenti.</p> <p><b>Delib. G.R. 2 aprile 2001, n. 72-2681</b>, Modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi dell'art. 14, punto b), della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, in materia di impianti autostradali di distribuzione carburanti.</p> <p><b>L.R. 23 aprile 1999, n. 9</b>, Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali".</p> <p><b>L.R. 23 aprile 1999, n. 8</b>, Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.</p> <p><b>Regolamento o Piano Comunale</b> dei distributori di carburante.</p>
----------------	---

### Scheda 37 – Autorizzazione al potenziamento di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico e ad uso privato

<b>Ambito di applicazione</b>	Le imprese che intendono potenziare un impianto di distribuzione carburanti, secondo le previsioni dell'art. 1, D.Lgs. 32/98 e degli artt. 11, 12 e 14, L.R. 8/99 e s.m.i., nonché gli impianti di distribuzione ad uso privato previsti dall'art. 16, L.R. 8/99, sono obbligati alla richiesta di Autorizzazione al Comune in cui si intende esercitare l'attività (vd. paragrafo "note").
<b>Ufficio competente</b>	Sportello unico per le attività produttive.
<b>Ente titolare della funzione</b>	Comune
<b>Altri enti coinvolti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio Polizia municipale (per le opere che interessino la pubblica viabilità);</li> <li>• ASL (per opere edilizie che necessitino del Parere sanitario);</li> <li>• ARPA;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VV.F.;</li> <li>• UTF;</li> <li>• Soprintendenza;</li> <li>• enti titolari di pubblica potestà sulla strada su cui sorge l'impianto (qualora non si tratti di strada comunale);</li> <li>• Regione - settore rete carburanti e commercio su aree pubbliche.</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	§Mod. 37, "Domanda di rilascio dell'Autorizzazione al potenziamento dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti".
<b>Autocertificabilità</b>	Ai sensi degli artt. 6 e 7, D.P.R. 447/98 e s.m.i., l'impresa può autocertificare il rispetto di tutte le norme concernenti gli impianti per distribuzione di carburanti per autotrazione, salva comunque la necessità di presentare tutta la documentazione necessaria alle verifiche del caso.
<b>Adempimenti</b>	<p>L'istanza per il potenziamento, su apposito modulo, va presentata allo sportello unico corredata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– perizia giurata, redatta da un ingegnere, o altro tecnico, competente per la sottoscrizione del progetto presentato e iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria, ambientale stradale e alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni;</li> <li>– dichiarazione di compatibilità urbanistica, qualora il potenziamento consista nell'aggiunta di GPL e/o metano;</li> <li>– documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;</li> <li>– Parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale VV.F. ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 37/98, o la ricevuta attestante la richiesta del Parere.</li> </ul> <p>Se il richiedente ha già acquisito uno o più pareri necessari al rilascio dell'atto conclusivo del procedimento, deve allegarli, in copia, all'istanza da presentare allo sportello unico. L'istanza presentata allo SUAP, previa verifica della completezza formale, verrà trasmessa a tutti gli enti coinvolti, al fine del rilascio del proprio parere. Trascorsi i tempi necessari dalla data di avvio del procedimento, la domanda si ritiene accolta, oppure, attraverso esplicita comunicazione, rifiutata.</p> <p>In caso di necessità di integrazione di atti documentali, sarà cura dello SUAP richiederli direttamente all'imprenditore, e, una volta ricevuti, trasmetterli agli enti interessati. La richiesta di integrazione documentale sospenderà i termini</p>



<i>(segue)</i>	<p>del procedimento, che si riavvieranno all'atto della presentazione della documentazione richiesta. Completata la procedura di raccolta della documentazione si provvederà al rilascio del provvedimento finale.</p> <p>In caso di diniego da parte anche di un solo ente, lo SUAP lo comunicherà al richiedente che, entro 20 giorni, potrà fare richiesta di convocare una Conferenza di Servizi, a cui parteciperanno tutti gli enti interessati, con lo scopo di superare la pronuncia negativa.</p> <p>Completato l'impianto, e prima della sua messa in esercizio, il titolare dell'Autorizzazione, dovrà trasmettere allo SUAP, un'Autocertificazione corredata di Perizia giurata attestante la conclusione dei lavori e la corrispondenza degli stessi al progetto approvato.</p>
<b>Tempi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 90 giorni, nel caso di procedimento semplificato;</li> <li>– 60 giorni, nel caso di procedimento autocertificato.</li> </ul>
<b>Oneri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Oneri di concessione e/o diritti di segreteria attinenti alla pratica edilizia (relativa al rilascio del titolo abilitativi edilizio).</li> <li>– Diritti sanitari per l'eventuale pratica sanitaria.</li> <li>– Diritti di istruttoria per l'eventuale assenso dell'ente titolare della strada.</li> <li>– Diritti di istruttoria per la pratica di prevenzione incendi (questi ultimi in misura dimezzata qualora si tratti di procedimento unico mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 10, c. 3, D.P.R. 447/98 e s.m.i. e della Circolare VV.F. del 1/03/01, n. P 252/4101).</li> </ul>
<b>Scadenza/Rinnovi</b>	<p>Le Autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti pubblici e privati hanno validità illimitata, ma sono soggetti a verifica sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale trascorsi 15 anni dalla precedente verifica, ai sensi dell'art. 1, c. 5, D.Lgs. 32/98 e art. 6, L.R. 14/04.</p> <p>Non sussiste obbligo di rinnovo, salvo casi di modifiche all'impianto, per il quale il titolare, dovrà produrre apposita autocertificazione accompagnata da Perizia giurata attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato.</p>
<b>Sanzioni</b>	<p>Sulla base di quanto contenuto nella Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 225779/99 che, richiamando gli artt. 5 e 22, D.Lgs. 114/98, ha inteso equiparare la normativa sulla distribuzione carburanti alla materia del commercio, in tema di sanzioni, è stato stabilito, con Circ. P.G.R. 11/COM del 30/12/99, che si applicano agli impianti di distribuzione le medesime sanzioni vigenti nel commercio.</p>



<p><b>Note</b></p>	<p>La L.R. 8/99, <i>Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione</i>, è stata abrogata dalla L.R. 14/04, <i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammordamento della rete distributiva dei carburanti</i>.</p> <p>La L.R. 14/04, a differenza della precedente abrogata, non contiene norme di dettaglio (ad es. in materia di potenziamento di impianti di distribuzione di carburante), ma si limita ad enunciare mere norme di principio rinviando a futuri provvedimenti di attuazione della Giunta regionale. Fino all'emanazione di tali provvedimenti attuativi della L.R. 14/04, restano dunque in vigore i criteri adottati dalla Giunta regionale in attuazione delle precedenti LL.RR. 8/99 e 15/01.</p>
<p><b>Normativa di riferimento</b></p>	<p><b>Normativa nazionale</b></p> <p><b>Circolare VV.F. 1 marzo 2001, n. P 252/4101</b>, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi.</p> <p><b>D.Lgs. 26 agosto 1999, n. 346</b>, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p> <p><b>D.M. Ambiente 24 maggio 1999 n. 246</b>, Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.</p> <p><b>D.M. Sanità 20 ottobre 1998</b>, Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati.</p> <p><b>D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32</b>, Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.</p> <p><b>Normativa regionale</b></p> <p><b>L.R. 31 maggio 2004, n. 14</b>, Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.</p> <p><b>L.R. 16 luglio 2001, n. 15</b>, Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).</p> <p><b>Circ. P.G.R. 30 dicembre 1999, n. 11/COM</b>, Impianti distribuzione carburanti per autotrazione. Chiarimenti.</p> <p><b>Delib. G.R. 24 maggio 1999, n. 37-27427</b>, Individuazione del numero massimo di impianti stradali di distribuzione carburanti ad uso pubblico ammissibile per ciascun Comune del Piemonte.</p>



<i>(segue)</i>	<p><b>L.R. 23 aprile 1999, n. 9</b>, Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 “Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali”.</p> <p><b>L.R. 23 aprile 1999, n. 8</b>, Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.</p>
----------------	--

### Scheda 38 – Autorizzazione al potenziamento di impianti autostradali (o su strade di raccordo alle autostrade) di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico (e ad uso privato)

<b>Ambito di applicazione</b>	L'impresa che intende potenziare un impianto autostradale di distribuzione carburanti, secondo le previsioni dell'art. 12, L.R. 8/99 e s.m.i. (vd. paragrafo “note”), è soggetta alla richiesta di Autorizzazione secondo le modalità descritte nell'art. 2 dell'All. alla Delib. G.R. 72-2681 del 2/04/01.
<b>Ufficio competente</b>	Sportello unico per le attività produttive.
<b>Ente titolare della funzione</b>	Comune
<b>Altri enti coinvolti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio Polizia municipale (per le opere che interessino la pubblica viabilità);</li> <li>• ASL (per le opere edilizie che necessitino del Parere sanitario);</li> <li>• ARPA;</li> <li>• VV.F.;</li> <li>• UTF;</li> <li>• enti titolari di pubblica potestà sulla strada su cui sorge l'impianto (qualora non si tratti di strada comunale);</li> <li>• Regione - settore rete carburanti e commercio su aree pubbliche.</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	§Mod. 38, “Domanda di rilascio dell'Autorizzazione al potenziamento dell'impianto autostradale di distribuzione di carburanti sito sulla ADS ... – autostrada”.
<b>Autocertificabilità</b>	Ai sensi degli artt. 6 e 7, D.P.R. 447/98 e s.m.i., l'impresa può autocertificare il rispetto di tutte le norme concernenti gli impianti per distribuzione di carburanti per autotrazione, salva comunque la necessità di presentare tutta la documentazione necessaria alle verifiche del caso.
<b>Adempimenti</b>	L'istanza per il potenziamento va presentata su apposito modulo e deve essere corredata di:



	<ul style="list-style-type: none"> <li>– perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico, competente per la sottoscrizione del progetto presentato e iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale e alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni;</li> <li>– dichiarazione di compatibilità urbanistica, qualora il potenziamento consista nell'aggiunta di GPL e/o metano;</li> <li>– documentazione tecnica, dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;</li> <li>– Parere di conformità rilasciata dal Comando provinciale VV.F., ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 37/98 o ricevuta attestante la richiesta del medesimo parere.</li> </ul> <p>Se il richiedente ha già acquisito uno o più pareri necessari al rilascio dell'atto conclusivo del procedimento, deve allegarli, in copia, all'istanza da presentare allo sportello unico.</p> <p>L'istanza presentata allo SUAP, previa verifica della completezza formale, verrà trasmessa a tutti gli enti coinvolti, ai fini del rilascio dei rispettivi pareri. Trascorsi i tempi necessari dalla data di avvio del procedimento, la domanda si ritiene accolta, oppure, attraverso esplicita comunicazione, rifiutata.</p> <p>In caso di necessità di integrazione di atti documentali, sarà cura dello SUAP richiederli direttamente all'imprenditore, e, una volta ricevuti, trasmetterli agli enti interessati. La richiesta di integrazione documentale sospenderà i termini del procedimento che si riavvieranno all'atto della presentazione della documentazione richiesta. Completata la procedura di raccolta della documentazione si provvederà al rilascio del provvedimento finale.</p> <p>In caso di diniego da parte anche di un solo ente, lo SUAP lo comunicherà al richiedente che, entro 20 giorni, potrà fare richiesta di convocare una Conferenza di Servizi, a cui parteciperanno tutti gli enti interessati, con lo scopo di superare la pronuncia negativa.</p>
<b>Tempi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 90 giorni, nel caso di procedimento semplificato;</li> <li>– 60 giorni, nel caso di procedimento mediante autocertificazione.</li> </ul>
<b>Oneri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Oneri di concessione e/o diritti di segreteria attinenti alla pratica edilizia (relativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio).</li> <li>– Diritti sanitari per l'eventuale pratica sanitaria.</li> </ul>



<i>(segue)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diritti di istruttoria per la pratica di prevenzione incendi (questi ultimi in misura dimezzata qualora si tratti di procedimento unico mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 10, c. 3, D.P.R. 447/98 e s.m.i. e della Circolare VV.F. del 1/03/01, n. P 252/4101).</li> </ul>
<b>Scadenza/Rinnovi</b>	Le Autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti autostradali hanno validità 18 anni e, quindi, sono soggetti a rinnovo.
<b>Sanzioni</b>	Sulla base di quanto contenuto nella Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 225779/99 che, richiamando gli artt. 5 e 22, D.Lgs. 114/98, ha inteso equiparare la normativa sulla distribuzione carburanti alla materia del commercio in tema di sanzioni, è stato stabilito, con Circ. P.G.R. 11/COM del 30/12/99, che agli impianti di distribuzione si applicano le medesime sanzioni vigenti nel commercio.
<b>Note</b>	<p>La L.R. 8/99, <i>Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione</i>, è stata abrogata dalla L.R. 14/04, <i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti</i>.</p> <p>La L.R. 14/04, a differenza della precedente abrogata, non contiene norme di dettaglio (ad es. in materia di potenziamento di impianti di distribuzione di carburante), ma si limita ad enunciare mere norme di principio rinviando a futuri provvedimenti di attuazione della Giunta regionale.</p> <p>Fino all'emanazione di tali provvedimenti attuativi della L.R. 14/04, restano dunque in vigore i criteri adottati dalla Giunta regionale in attuazione delle precedenti LL.RR. 8/99 e 15/01.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	<p><b>Normativa nazionale</b></p> <p><b>Circolare VV.F. 1 marzo 2001, n. P 252/4101</b>, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi.</p> <p><b>D.Lgs. 26 agosto 1999, n. 346</b>, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p> <p><b>D.M. Ambiente 24 maggio 1999 n. 246</b>, Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.</p> <p><b>D.M. Sanità 20 ottobre 1998</b>, Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati.</p>



	<p><b>D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32</b>, Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.</p> <p><b>Normativa regionale</b></p> <p><b>L.R. 31 maggio 2004, n. 14</b>, Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.</p> <p><b>L.R. 16 luglio 2001, n. 15</b>, Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).</p> <p><b>Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 72-2681</b>, Modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi dell'art. 14, p. b) della L.R. 26/04/2000, n. 44, in materia di impianti autostradali (e lungo i raccordi autostradali) di distribuzione carburanti).</p> <p><b>Circ. P.G.R. 30 dicembre 1999, n. 11/COM</b>, Impianti distribuzione carburanti per autotrazione. Chiarimenti.</p> <p><b>Delib.G.R. 24 maggio 1999, n. 37-27427</b>, Individuazione del numero massimo di impianti stradali di distribuzione carburanti ad uso pubblico ammissibile per ciascun Comune del Piemonte.</p> <p><b>L.R. 23 aprile 1999, n. 9</b>, Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali".</p> <p><b>L.R. 23 aprile 1999, n. 8</b>, Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.</p>
--	--

### Scheda 39 – Autorizzazione all'esercizio provvisorio di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico e ad uso privato

<b>Ambito di applicazione</b>	Rientra nel campo di applicazione del procedimento, l'esercizio provvisorio di un impianto stradale di distribuzione carburanti, secondo le previsioni dell'art. 1, D.Lgs. 32/98, dell'art. 17, L.R. 8/99 (vd. paragrafo "note") e della Circ. P.G.R. 11/COM del 30/12/99.
<b>Ufficio competente</b>	Sportello unico per le attività produttive.
<b>Ente titolare della funzione</b>	Comune
<b>Altri enti coinvolti</b>	Commissione comunale di collaudo.



<b>Modulistica</b>	<p>§Mod. 39, “Richiesta di Autorizzazione all’esercizio provvisorio di impianto stradale di distribuzione carburanti. (D. Lgs. 32/98 e s.m.i.)”.</p> <p>Il Mod. 39 contiene, oltre alla domanda di Autorizzazione all’esercizio provvisorio, modello “A”, l’autocertificazione attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (Circ. P.G.R. 11/COM del 30/12/99), modello “B”.</p>
<b>Autocertificabilità</b>	<p>Ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 447/98 e s.m.i. e della Circolare 11/COM del 30/12/99, l’impresa può autocertificare il rispetto, in fase esecutiva, di tutte le norme concernenti gli impianti per distribuzione di carburanti per autotrazione, fatta comunque salva la necessità di presentare la richiesta di rilascio del Certificato di prevenzione incendi e la contestuale dichiarazione di inizio attività, ai fini della prevenzione degli incendi.</p>
<b>Adempimenti</b>	<p>L’istanza per l’Autorizzazione all’esercizio provvisorio (nelle more del rilascio del Certificato di prevenzione incendi) deve essere presentata allo sportello unico unitamente all’autocertificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, prevista dalla Circ. P.G.R. 11/COM del 30/12/99.</p>
<b>Tempi</b>	60 giorni, ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 447/98 e s.m.i.
<b>Oneri</b>	Non sono previsti oneri specifici.
<b>Scadenza/Rinnovi</b>	<p>L’Autorizzazione all’esercizio ha durata provvisoria in attesa del rilascio del CPI. Al rilascio del certificato, l’Autorizzazione da provvisoria può essere trasformata in definitiva, fatte comunque salve le visite di collaudo quindicennali previste dall’art. 1, c. 5, D.Lgs. 32/98, ad opera della competente Commissione nominata dal Comune.</p>
<b>Sanzioni</b>	Per le inosservanze alle disposizioni di legge si fa riferimento alla normativa sanzionatoria in vigore.
<b>Note</b>	<p>La L.R. 8/99, <i>Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione</i>, è stata abrogata dalla L.R. 14/04, <i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti</i>.</p> <p>La L.R. 14/04, a differenza della precedente abrogata, non contiene norme di dettaglio (ad es. in materia di potenziamento di impianti di distribuzione di carburante), ma si limita ad enunciare mere norme di principio rinviando a futuri provvedimenti di attuazione della Giunta regionale.</p>



	Fino all'emanazione di tali provvedimenti attuativi della L.R. 14/04, restano dunque in vigore i criteri adottati dalla Giunta regionale in attuazione delle precedenti LL.RR. 8/99 e 15/01.
<b>Normativa di riferimento</b>	<p><b>Normativa nazionale</b></p> <p><b>D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32</b>, Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.</p> <p><b>Normativa regionale</b></p> <p><b>L.R. 31 maggio 2004, n. 14</b>, Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.</p> <p><b>L.R. 16 luglio 2001, n. 15</b>, Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).</p> <p><b>Circ.P.G.R. 30 dicembre 1999, n. 11/COM</b>, Impianti distribuzione carburanti per autotrazione. Chiarimenti.</p> <p><b>L.R. 23 aprile 1999, n. 9</b>, Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali".</p> <p><b>L.R. 23 aprile 1999, n. 8</b>, Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.</p> <p><b>Regolamento o Piano Comunale</b> dei distributori di carburante.</p>

#### Scheda 40 – Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli impianti autostradali di distribuzione di carburanti

<b>Ambito di applicazione</b>	Gli impianti autostradali di distribuzione carburanti installati <i>ex novo</i> , ovvero oggetto di potenziamento, necessitano di Autorizzazione all'esercizio provvisorio.
<b>Ufficio competente</b>	Sportello unico per le attività produttive territorialmente competente.
<b>Ente titolare della funzione</b>	Comune territorialmente competente.
<b>Altri enti coinvolti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASL;</li> <li>• Comando VV.F;</li> </ul>



<i>(segue)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UTF (ufficio tecnico della Finanza) ad integrazione della Commissione per il collaudo degli impianti oggetto di nuove concessioni (o per il rinnovo di quelle in scadenza), per installazioni o potenziamenti, ai sensi dell'art. 6, Delib. G.R. 72-2681 del 2/04/01.</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	§Mod. 40, "Domanda di Autorizzazione all'esercizio provvisorio di impianto autostradale di distribuzione carburanti".
<b>Autocertificabilità</b>	<p>Ai sensi dell'art. 6, c. 10, Delib. G.R. 72-2681/01, il concessionario può fare richiesta al Comune competente del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto (per un periodo non superiore a 180 giorni), allegando la Perizia giurata redatta da tecnico competente comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e l'esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato, nonché copia della richiesta presentata al Comando VV.F. per rilascio del CPI, con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco (Dichiarazione di inizio attività ai fini della prevenzione degli incendi).</p>
<b>Adempimenti</b>	<p>Il soggetto interessato presenta allo sportello unico la richiesta di collaudo sull'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto, da effettuare ad opera dell'apposita Commissione nominata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 6, Delib. G.R. 72-2681/01.</p> <p>In caso di esito positivo della visita di collaudo, lo sportello unico rilascia l'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto.</p> <p>In caso di esito negativo, lo sportello unico può autorizzare l'esercizio dell'impianto assegnando contestualmente un termine al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate, disponendo anche, se necessario, una nuova visita di collaudo.</p> <p>In seguito a due collaudi con esito negativo consecutivi, lo sportello unico dispone la sospensione dell'attività dell'impianto, che nel frattempo era stata già provvisoriamente autorizzata.</p> <p>Copia del verbale di collaudo è trasmessa, a cura dello SUAP, al concessionario, alla Regione, al Comando VV.F. e all'UTF competenti per territorio.</p> <p>Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione di GPL o metano per autotrazione.</p>
<b>Tempi</b>	60 giorni dalla presentazione dell'istanza allo SUAP.
<b>Oneri</b>	Ai membri della Commissione di collaudo esterni all'amministrazione comunale deve essere corrisposto, direttamente

	dal richiedente, con conseguente comunicazione all'ente di appartenenza del componente, un compenso onnicomprensivo di 129,11 € (da assoggettare alle ritenute di legge).
<b>Scadenza/Rinnovi</b>	<p>La Concessione degli impianti autostradali ha una validità pari a 18 anni (art. 1, Delib. G.R. 72-2681/01), fatta salva la potestà di chiederne il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 della stessa delibera.</p> <p>Il rinnovo della Concessione è subordinato alla completezza della documentazione allegata e all'esito positivo dell'accertamento sull'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto, da verificare ad opera della Commissione prevista all'art. 6, Delib. G.R. 72-2681/01.</p>
<b>Sanzioni</b>	Per le inosservanze alle disposizioni di legge si fa riferimento alla normativa sanzionatoria in vigore.
<b>Normativa di riferimento</b>	<p><b>Normativa nazionale</b></p> <p><b>D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32</b>, Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.</p> <p><b>Normativa regionale</b></p> <p><b>Delib. G.R. 2 aprile 2001, n. 72-2681</b>, Modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi dell'art. 14, punto b), della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, in materia di impianti autostradali di distribuzione carburanti.</p>

